

REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

relativo all'applicazione di emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (¹), in particolare l'articolo 1, lettera a), secondo comma,

considerando che l'applicabilità delle norme della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974) e della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), ai fini del trasferimento delle navi si limita alle norme già in vigore alla data dell'adozione del regolamento (CEE) n. 613/91, ossia al 4 marzo 1991;

considerando che nel frattempo, vista la necessità di migliorare le norme di sicurezza delle navi, la convenzione SOLAS 1974 e il relativo protocollo del 1978 sono stati modificati in data 9 e 10 novembre 1988, 11 aprile 1989 e 23 maggio 1990; che i relativi emendamenti sono entrati in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 1992;

considerando che nel frattempo, vista la necessità di migliorare le norme in materia di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, è stata altresì modificata la convenzione MARPOL 73/78, il 4 luglio 1991; che tali emendamenti sono entrati in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1993;

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione all'interno della Comunità di queste più rigorose norme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento agli effetti del trasferimento di navi tra registri di Stati membri, questi emendamenti devono essere dichiarati applicabili ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di trasferimento delle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91 si applicano i seguenti emendamenti alla Convenzione internazionale

(¹) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 1.

del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974):

- 1) La Risoluzione 1 della « Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare sul Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo », del 9 novembre 1988, che modifica i capitoli I, II-1, III, IV, V e l'appendice dell'allegato della convenzione SOLAS 1974.
- 2) La Risoluzione 2 della « Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare sul Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo », del 9 novembre 1988, che adotta i documenti di controllo delle attrezzature (moduli E ed R) per integrare il certificato di attrezzatura di sicurezza per navi da carico SOLAS e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico come prescritto nell'allegato della convenzione SOLAS 1974.
- 3) La Risoluzione della « Conferenza delle parti del protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare sul Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo », del 10 novembre 1988, che modifica il capitolo I e la relativa appendice dell'allegato al protocollo del 1978 relativo alla convenzione SOLAS 1974.
- 4) La Risoluzione MSC. 13(57) della 57ª riunione del comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata l'11 aprile 1989, che modifica i capitoli II-1, II-2, III, IV, V e VII dell'allegato della convenzione SOLAS 1974.
- 5) La Risoluzione MSC. 19(58) della 58ª riunione del comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale adottata il 23 maggio 1990, che modifica il capitolo II-1 dell'allegato della convenzione SOLAS 1974.

Articolo 2

Ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91, si applica la Risoluzione MEPC. 47(31) della 31ª riunione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'organizzazione marittima internazionale, del 4 luglio 1991, che modifica l'allegato I della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione
